



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Torino, 12 luglio 2023

Oggetto: D.M. 47/2016 – verifica triennale sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Care Colleghe e Cari Colleghi,

come sapete ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 47/2016

“il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.”

I requisiti perché la professione forense possa dirsi esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente sono integrati quando l'avvocato:

- a. è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;*
- b. ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;*
- c. ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista: **lettera soppressa dal decreto 15 ottobre 2021, n. 174 dunque non occorre autocertificarlo;***
- d. è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;*
- e. ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;*
- f. ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante*



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

Al fine di adempiere a quanto sopra è necessario pertanto che tutti gli avvocati autocertifichino il possesso di tutti i requisiti sopra descritti alla data del 31/12/2022.

Tale autocertificazione dovrà essere effettuata nuovamente solo mediante accesso alla propria posizione sul portale “Riconosco” (Servizi Telematici -> Formazione Area Riservata -> Riconosco), cliccando sul tab “DM 47/2016”.

L'autocertificazione di cui sopra dovrà essere effettuata inderogabilmente entro il termine del 30/09/2023 esclusivamente tramite il portale “Riconosco”.

Si ricorda che la prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è richiesta laddove ricorrano le seguenti cause di esonero:

- 1. per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo” (art. 2 comma 1 D.M. 47/2016);*
- 2. durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo” (art. 21 comma 6 L. n. 247/12);*
- 3. alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo” (art. 21 comma 7 lett. a) L. n. 247/12);*
- 4. agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro” (art. 21 comma 7 lett. b) L. n. 247/12);*
- 5. agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza” (art. 21 comma 7 lett. c) L. n. 247/12).*



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Gli iscritti con anzianità inferiore ai cinque anni di iscrizione alla data del 31/12/2022 (dunque gli iscritti dopo l'1.1.2018) non dovranno inviare alcuna dichiarazione.

Eventuali dati non aggiornati (Partita Iva, RC Professionale, utenza telefonica etc) dovranno essere preventivamente variati, sempre sul portale “Riconosco” utilizzando “Variazioni Telematiche”; una volta entrati nell'area della dichiarazione sostitutiva, non potranno in quel contesto essere variati.

Per i casi di esonero di cui ai punti dal 2) al 5) è richiesto l'invio della dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 21 L. n. 247/12 sempre attraverso il portale “Riconosco”, medesima tab D.M. 47/2016.

L'autocertificazione o la dichiarazione di esonero, compilato il form sul portale “Riconosco”, in via alternativa:

- a) potrà essere stampata in formato pdf e, una volta firmata digitalmente in formato PADES, caricata nel gestionale attraverso l'apposita funzione e inviata mediante il pulsante “Invia alla Segreteria dell'Ordine”;
- b) potrà essere stampata e firmata analogicamente, scansionata e inviata mediante lo stesso pulsante “Invia alla Segreteria dell'Ordine”. In tale caso occorre allegare un documento di identità.

Con esclusivo riferimento agli avvocati **iscritti negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti di enti pubblici**, richiamato il contenuto del parere n. 52 reso dal CNF in data 20/10/2019 <https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/decreto47/coa%20torino.pdf>

si specifica che sarà possibile redigere sempre attraverso la piattaforma “Riconosco” un'autocertificazione in forma “ridotta” con esclusione dei parametri non applicabili per ragioni oggettive (nella specie, possesso di P.IVA, locali ad uso studio...).

Si rimanda allo stesso parere del CNF – a fronte del quesito posto proprio dal COA Torinese – per i Colleghi che siano **professori o ricercatori universitari**, che possono ritenersi esonerati dal dovere di presentare l'autocertificazione.

Nel caso in cui non venga fornita prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza si dovrà, purtroppo, procedere all'avvio del procedimento volto alla cancellazione dall'Albo (che non è una sanzione disciplinare, ma una conseguenza di natura amministrativa prevista dalla normativa citata), salvi i giustificati motivi.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Si rammenta che l'avvocato cancellato per mancanza dei requisiti di cui alle lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di averli conseguiti successivamente, mentre nel caso di mancanza dei requisiti di cui alla lettera e) – adempimento obbligo formativo che si ricorda essere di 5 formativi crediti nel 2020, 15 nel 2021 e 15 nel 2022 conseguiti anche con la FAD e senza la necessità dei 60 crediti nel triennio complessivo, posto che in ragione del periodo emergenziale le delibere in materia del CNF hanno ripetutamente statuito che non si tratti di un triennio formativo ma di singoli anni con obbligo formativo differente - non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

Nel restare a completa disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

La Presidente
(Avv. Simona Grabbi)